

Sent. 10189/2013
Om. 4444/2013
Rep. 9439/2013

1

a



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE X

in persona del Giudice unico, dott. Vincenzo Picaro,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n° 54620/2005 RG del Tribunale di Roma, trattenuta in decisione all'udienza del 14.2.2013 con concessione di termine di giorni 45 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da

[REDACTED], rappresentanza generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante dott. **[REDACTED]**, munito del potere di promuovere liti e/o resistervi con verbale del Consiglio di Amministrazione della **[REDACTED]** del 28.12.2004, rappresentata e difesa dall'avv. **[REDACTED]** per procura in calce all'atto di citazione ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma, via Vittoria n° 10,

ATTRICE,

nei confronti di

[REDACTED]

CONVENUTA CONTUMACE,

nonché nei confronti di

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Francesco **[REDACTED]**, in persona del Presidente *pro tempore* d. **[REDACTED]**, rappresentate e difese dall'avv. Giulia Aranguena **[REDACTED]** per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te domiciliata presso il suo studio di Roma, via Guido D'Arezzo n° 18,

CONVENUTE,

nonché nei confronti di

[REDACTED], in persona del liquidatore **[REDACTED]**, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Aranguena **[REDACTED]** per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te domiciliata presso il suo studio di Roma, via Guido D'Arezzo n° 18, legale rinunciante non sostituito,

CONVENUTA,

nonché nei confronti di

[REDACTED], in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* ing. **[REDACTED]**, rappresentata e difesa dall'avv. **[REDACTED]** e dall'avv. **[REDACTED]** per procura speciale conferita con atto del notaio **[REDACTED]**

del 31.10.2007, rep. n°17791, ed elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv. ~~Giancarlo Zarlo~~ in Roma, via Ravenna n° 9/c,

CONVENUTA ED ATTRICE IN RICONVENZIONE,

avente ad oggetto: Azione di rilievo nei confronti del debitore garantito nel contratto autonomo di garanzia. Azione di risarcimento danni del garante autonomo nei confronti delle società patrocinanti che hanno sottoscritto lettere di *patronage* a favore del garante autonomo.

Conclusioni per ~~Atradius Credit Insurance N.V.~~, rappresentanza generale per l'Italia: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza: 1) In via principale (nei confronti della ~~Sassi On Line Service S.p.A.~~) accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere dalla convenuta il rilievo per liberazione e/o garanzia ai sensi dell'art. 1953 c.c.; per l'effetto, condannarlo a procurare la più sollecita liberazione del fideiussore (pagando direttamente al beneficiario l'importo di E 1.520.317,68 ed eventualmente, se dovuti, rivalutazione ed interessi) e/o a prestare – entro il termine fissato per la costituzione in giudizio – le garanzie reali e/o personali necessarie per assicurare il pronto soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso; condannarla al risarcimento dei danni per inadempimento – da liquidare in separata sede (attesa l'impossibilità di quantificazione allo stato) – nell'ipotesi in cui – ancora fino all'udienza di prima comparizione – persista nell'omettere di procurare la liberazione del garante o di prestare cauzione idonea alla rivalsa (in tal senso vale come diffida); 2) In via subordinata (nei confronti della stessa): Nell'ipotesi di pagamento da parte dell'attrice dell'indebitto in favore del beneficiario (direttamente o a seguito di comando giudiziale) accertare e dichiarare che la convenuta è tenuta a rivalere la garante di tutte le somme che questa abbia versato o sia dichiarata tenuta a versare in favore della Regione; per l'effetto, condannandola a rifondere all'attrice quanto questa avrà pagato o pagherà al beneficiario; con aggravio – comunque – degli interessi e delle spese tutte poiché integralmente accolte; 3) In via principale (nei confronti dei Patrocinanti: ~~Impes Service S.p.A.~~, ~~Star Service S.p.A.~~, ~~2 Net S.p.A.~~ e ~~Sinergia Sistemi e Servizi S.p.A.~~) accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti patrocinanti rispetto agli impegni assunti con la lettera di *patronage* e condannare gli stessi con vincolo solidale al risarcimento dei danni, da accertare e liquidare in separata sede. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Conclusioni per la ~~Impes Service S.p.A.~~, ~~Star Service S.p.A.~~ e ~~2 Net S.p.A.~~ in liquidazione: "1) Voglia preliminarmente dichiarare la tardività della memoria depositata da Atradius ai sensi dell'art. 183 c.p.c. del 25.7.2008; 2) Voglia accogliere le istanze istruttorie di cui alle proprie richieste dedotte negli atti introduttivi passivi nonché nell'anzidetta memoria ex art. 184 c.p.c. del 30.5.2008; 3) Nel merito voglia sospendere il presente giudizio in attesa dell'esito di quello pendente innanzi al Tribunale civile di Potenza ad istanza della Regione Basilicata contro la ~~Sassi On Line Service S.p.A.~~ e la (ex) Società Italiana Cauzioni SIC S.p.A. per tutte le ragioni indicate in narrativa; dichiarare l'estromissione dal presente giudizio di ~~Impes Service S.p.A.~~, ~~Star Service S.p.A.~~ e ~~2 Net S.p.A.~~ in liquidazione; dichiarare inammissibili le domande *ex adverso* avanzate, e comunque rigettarle in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso generale delle spese in misura legale, IVA e CPA. Voglia altresì il Tribunale dare luogo alla chiamata in giudizio *iussu iudicis* della Refinder GmbH, con sede in Zug, Bahnhofstrasse 11, Svizzera, nonché del dott. Mauro Aparo, nato a Roma il 2 maggio del 1961 e residente in Zug, Bahnhofstrasse 11, Svizzera, per ivi sentirli entrambi dichiarare tenuti a garantire e manlevare le predette società da ogni e qualsivoglia pretesa della società attrice".

Conclusioni per ~~Sinergia Sistemi e Servizi S.p.A.~~: "Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa estensione dell'emananda pronuncia anche al *quantum debeatur*: In via pregiudiziale: Dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o processuale della società attrice e, per l'effetto, respingerne ogni domanda; in caso di rigetto dell'eccezione sollevata in via pregiudiziale: Nel merito: Respingere la domanda proposta da parte attrice nei confronti di ~~Sinergia Sistemi e Servizi S.p.A.~~ perché infondata sia in fatto che in diritto; in ogni

caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio; in via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare che nel caso di specie non sussiste solidarietà passiva tra le quattro società titolari del capitale della parimenti convenuta Sassi On Line S.P.A.. In tal caso, vinte, o quantomeno compensate le spese di lite”.

FATTO E DIRITTO.

Con atto di citazione notificato il 19.7.2005 alla ~~Sinergia Sistemi e Servizi S.R.L.~~, il 20/25.7.2005 alla ~~Sassi On Line Service S.P.A.~~ ed alla Impes Service S.P.A., il 10/15.9.2005 alla ~~Star Service S.P.A.~~ e con esito negativo alla ~~2 Net S.P.A.~~ in liquidazione, la ~~Atradius Credit Insurance N.V.~~, rappresentanza generale per l'Italia, promuoveva il presente giudizio davanti al Tribunale di Roma, esponendo che con polizza PT0027082, rep. 614046463, rilasciata a Roma il 4.1.2002 la Società Italiana Cauzioni S.P.A. (di seguito SIC), che aveva poi conferito il 31.12.2004 l'intero ramo aziendale (ramo cauzioni ed assicurazioni credito) alla Atradius Credit Insurance N.V., società di diritto olandese con sede ad Amsterdam, (con atto reso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 28.12.2004, anno 145 n° 303, pag. 28 e 29 a seguito di autorizzazione ISVAP del 21.12.2004, basata sulla certificazione dell'organo di vigilanza olandese Di Nederlandse Bank), aveva prestato garanzia per la ~~Sassi On Line Service S.P.A.~~ in favore della Regione Basilicata *“del buon fine dell'utilizzo delle somme da erogare a titolo di anticipazione...sino alla concorrenza dell'importo di E 1.406.363,78”*; che con nota del 23.2.2005 la Regione Basilicata, beneficiaria della garanzia, aveva comunicato alla Sassi On Line S.P.A., alla Banca Popolare del Materano ed alla SIC la revoca del contributo in conto capitale disposta con determinazione dirigenziale n° 731.2005/D53 del 7.2.2005, che con note del 26.5.2005 e 23.6.2005 sul presupposto dell'inadempimento del soggetto garantito la Regione Basilicata aveva formalmente escusso SIC chiedendo il pagamento della somma di E 1.520.317,68 (comprensiva degli interessi maturati nelle more); che per l'effetto l'attrice con nota del 20.6.2005 aveva sollecitato la debitrice garantita ~~Sassi On Line Service S.P.A.~~ a fornire informazioni utili in merito alla revoca del contributo, invitandola a provvedere all'immediato pagamento in favore della beneficiaria Regione Basilicata e/o a prestare idonee garanzie per la rivalsa e comunicando poi identico invito alle quattro società (~~Sinergia Sistemi e Servizi S.R.L.~~, ~~Impes Service S.P.A.~~, ~~Star Service S.P.A.~~ e ~~2 Net S.P.A.~~ in liquidazione) titolari dell'intero capitale sociale della Sassi On Line Service S.P.A., che avevano sottoscritto in favore della SIC una lettera di *patronage* il 23.10.2001 con l'impegno *“a far sì che la partecipazione fosse in grado di far fronte alle proprie obbligazioni...”* con l'obbligo *“a mantenere la quota fino alla liberazione della garanzia prestata”*; che l'unica replica era venuta dall'avv. Sandra Lanzi per conto della 2 Net S.P.A., che aveva comunicato che la Sassi On Line Service S.P.A. stava adempiendo le obbligazioni assunte mediante regolari pagamenti, per cui le doglianze apparivano incomprensibili.

In diritto sosteneva l'attrice che avendo dovuto costituire in base alla normativa di settore una specifica riserva di bilancio, immobilizzando una somma pari all'importo preteso dalla Regione Basilicata, aveva interesse e legittimazione a svolgere azione di rilievo nei confronti della debitrice principale ~~Sassi On Line Service S.P.A.~~, ed eventualmente in caso di successivo pagamento a favore della Regione Basilicata azione di surroga, o regresso; che in base agli articoli 1949, 1950 e 1953 cod. civ. il fideiussore escusso per un debito scaduto, anche prima di aver pagato, poteva agire contro il soggetto garantito, affinché procurasse la sua liberazione, o in mancanza prestasse le garanzie necessarie al soddisfacimento delle eventuali ragioni di surroga, o regresso; che nella specie era evidente l'insolvenza della ~~Sassi On Line Service S.P.A.~~, debitrice principale garantita, come desumibile dall'inadempimento verso la Regione Basilicata, dall'ormai definitiva revoca del contributo a causa della mancata realizzazione dell'investimento industriale, dalla mancata presentazione del bilancio al 31.12.2004, dall'indicazione di perdite quasi pari all'intero capitale sociale nel bilancio al 31.12.2003 (perdite doppie rispetto al 31.12.2002) e dalla contabilizzazione di debiti a breve per l'importo di E1.484.875,00, peraltro non nei confronti di banche (a conferma

della mancanza di credito bancario) e dall'omessa indicazione di fondi per rischi; che dalla mancata ottemperanza del debitore principale alla diffida di rilievo derivava l'obbligo dello stesso di risarcimento dei danni, allo stato derivanti dalla necessità di congelare a bilancio una somma pari all'importo della garanzia; che era evidente l'inadempimento delle società convenute che avevano sottoscritto la lettera di *patronage*, posto che ~~la SIC SPA era in liquidazione, la Sinergia Sistemi e Servizi S.p.A. registrava gravi perdite di bilancio e la debitrice partecipata Sassi On Line Service S.p.A. non era in grado di fare fronte alle proprie obbligazioni, per cui erano venute meno le condizioni promesse che avevano determinato la SIC SPA a rilasciare la polizza cauzionale a favore della Regione Basilicata a garanzia delle obbligazioni verso quest'ultima della Sassi On Line Service S.p.A.; che da tale inadempimento derivava la responsabilità risarcitoria della Sinergia Sistemi e Servizi S.R.L., della Impes Service S.p.A., della Sita Service S.p.A. e della 2 Net S.p.A. in liquidazione, contro le quali andava pronunciata sentenza di condanna generica, con accertamento e liquidazione dei danni in separata sede.~~

Per tali ragioni l'attrice concludeva nei termini in epigrafe trascritti, producendo i documenti menzionati in calce alla citazione.

Si costituiva il 26.6.2006, e quindi tardivamente, la Sinergia Sistemi e Servizi S.R.L., col patrocinio dell'avv. Luigi Isola, che contestava la legittimazione attiva dell'attrice affermando che non era chiaro se l'attrice avesse incorporato la SIC SPA, se fosse stata cessionaria dell'intero portafoglio della SIC SPA, o solo del ramo di azienda cauzioni ed assicurazioni crediti e che dovevano essere dimostrati i poteri conferiti al procuratore Arnold Van Den Esschert che aveva conferito all'avv. Castagni di parte attrice lo *ius postulandi* per verificare se tali poteri si riferissero anche alle acquisizioni successive alla cessione del 31.12.2004 compiuta da SIC a favore di Atradius Credit Insurance N.V..

Nel merito la Sinergia Sistemi e Servizi S.R.L. sosteneva che la lettera di *patronage* del 23.10.2001, nella quale si indicava "*che è nostra costante politica far sì che le nostre partecipate siano in grado di far fronte alle proprie obbligazioni e ci impegniamo a mantenere la nostra quota della predetta società fino alla liberazione della garanzia a Voi prestata*", era indirizzata alla sola SIC S.p.A. e non faceva alcun riferimento alla polizza assicurativa; che tale polizza, dato il disposto dell'art. 1406 cod. civ., che limitava la cessione dei contratti a quelli a prestazioni corrispettive, non era cedibile dalla SIC SPA alla Atradius Credit Insurance N.V. e comunque la cessione era inefficace nei confronti delle società cedute, alle quali non era mai stata comunicata, e la Sinergia Sistemi e Servizi S.R.L. si opponeva decisamente alla cessione non intendendo assumere alcun obbligo nei confronti della Atradius Credit Insurance N.V.; che la comunicazione "*che è nostra costante politica far sì che le nostre partecipate siano in grado di far fronte alle proprie obbligazioni*" era una lettera di *patronage* semplice, dalla quale non discendeva alcun obbligo da parte della dichiarante e quindi nessun obbligo risarcitorio connesso alla violazione dell'obbligazione asseritamente assunta; che la comunicazione dell'impegno "*a mantenere la nostra quota della predetta società fino alla liberazione della garanzia a Voi prestata*" costituiva una lettera di *patronage* forte, ma l'impegno obbligatorio era stato assunto nei confronti della SIC SPA fino a che essa non si fosse liberata della garanzia, per cui nel momento in cui la SIC SPA il 31.12.2004 aveva ceduto la polizza alla Atradius Credit Insurance N.V., si era evidentemente liberata della garanzia, facendo venire meno anche l'obbligo assunto dalla Sinergia Sistemi e Servizi S.R.L., rispetto alla quale erano irrilevanti le vicende successive al 31.12.2004 e la revoca del finanziamento deliberata dalla Regione Basilicata il 7.2.2005; che l'impegno della Sinergia Sistemi e Servizi S.R.L. di mantenere la sua quota nella Sassi On Line Service S.p.A. era stato rispettato e nessun rilievo aveva il fatto che tale ultima società fosse stata messa in liquidazione; che in ogni caso l'impegno era stato assunto singolarmente dalle 4 società che partecipavano alla Sassi On Line Service S.p.A., sicché la loro responsabilità restava individuale, con esclusione della solidarietà invocata da parte attrice.

Per tali ragioni la Sinergia Sistemi e Servizi S.R.L. chiedeva di respingere la domanda di parte attrice per difetto di legittimazione attiva e/o processuale ed in subordine nel merito perché

infondata in fatto ed in diritto, con esclusione comunque della solidarietà passiva, producendo i documenti menzionati nell'indice del fascicolo di parte.

Dichiarata la contumacia della ~~Sassi On Line Service S.p.A.~~ della ~~Impes Service S.p.A.~~ della ~~Star Service S.p.A.~~, il Giudice istruttore dott. Fernando Puntillo rinviava dal 27.6.2006 al 27.3.2007 per il rinnovo della notifica della citazione nei confronti della ~~2 Net SPA~~ in liquidazione, che veniva eseguito il 5/6.11.2006, e dichiarava la contumacia della ~~Sassi On Line Service S.p.A.~~, della ~~Impes Service S.p.A.~~ della ~~Star Service S.p.A.~~.

All'udienza del 27.3.2007, e quindi tardivamente, si costituivano la Impes Service S.p.A. e la Star Service S.p.A., che chiedevano il rigetto delle domande contro di esse avanzate da parte attrice, sostenendo che il 6.4.2000 ed il 3.6.2000 la Regione Basilicata aveva avviato il processo di deindustrializzazione dell'agglomerato industriale della Valle del Basento della provincia di Matera; che il progetto elaborato dalla Sassi On Line Service S.p.A. era stato ammesso dopo una complessa istruttoria tecnica, economica e finanziaria alle agevolazioni previste dal bando regionale; che il dirigente del Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa della Regione Basilicata, con la determinazione n° 73 C 2001/D.271 del 29.3.2001 aveva adottato il provvedimento di concessione provvisoria di un contributo in conto capitale di E 4.687.879,27; che dopo quasi due anni dalla domanda, il medesimo dirigente con la determinazione A.2002/D.405 del 28.3.2002 aveva erogato sulla scorta della polizza fideiussoria prestata dalla SIC SPA oggetto di causa, a titolo di anticipazione sul maggiore importo sopra indicato la somma di E 1.406.363,68, pari al 30% del finanziamento concesso; che nel 2003 l'implementazione del programma di investimento della ~~Sassi On Line Service S.p.A.~~ aveva subito un mutamento a causa delle sopravvenute diverse condizioni verificatesi nel mercato delle telecomunicazioni; che in particolare le impreviste dinamiche negative del mercato mondiale delle telecomunicazioni registrate nel periodo 2002-2003 ed il sostanziale blocco degli investimenti per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica di secondo livello (il cosiddetto "ultimo miglio"), determinatosi in Italia nel medesimo periodo, avevano richiesto alla ~~Sassi On Line Service S.p.A.~~ un'inevitabile riconsiderazione dell'originario *business plan* e delle tecnologie di riferimento alla base del progetto presentato alla Regione Basilicata, per evitare il rischio di un investimento non più attuale rispetto alla nuova situazione; che nel novembre 2003 la ~~Sassi On Line Service S.p.A.~~ era stata costretta ad ampliare il proprio assetto societario, consentendo l'ingresso di un nuovo socio, la svizzera Refinder GmbH (d'ora in poi Refinder) di Zurigo, attiva nell'ambito dell'ICT e portatrice di un forte interesse imprenditoriale ed industriale al progetto aggiornato; che erano state assicurate la conferma degli impegni assunti sui tempi di realizzazione degli investimenti finanziati, sui livelli occupazionali e sul settore industriale di riferimento, aggiornando l'iniziativa per assicurare migliori possibilità di successo dell'operazione; che nel dicembre 2003, perfezionata l'operazione di acquisizione da parte di Refinder di alcune partecipazioni azionarie della ~~Sassi On Line Service S.p.A.~~, e nominato amministratore delegato di quest'ultima ~~Antonio Mauro~~, legale rappresentante della Refinder, quest'ultima aveva rilanciato il suo programma di investimento adeguando le tecnologie di riferimento ai nuovi scenari di mercato attraverso la predisposizione di un piano di realizzazione di una rete di ponti radio operanti nella banda 26-28 Ghz e di una rete per la televisione digitale terrestre; che presentata a gennaio 2004 alla Regione Basilicata la richiesta di revisione del progetto di investimento, la ~~Sassi On Line Service S.p.A.~~ aveva confidato nella celere conclusione dell'*iter* procedimentale, tanto che la Refinder si era impegnata ad assicurarle le necessarie capacità tecniche e finanziarie per la realizzazione del programma aggiornato, avviando accordi di partenariato con primarie aziende disponibili a supportare lo sviluppo del potenziale di impresa della ~~Sassi On Line Service S.p.A.~~; che purtroppo l'*iter* procedimentale si era protratto per quasi due anni culminando nel rifiuto della Regione Basilicata di approvare la variazione proposta, formalizzato con la determinazione del dirigente del Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Basilicata con la determinazione n° 731/2005/D.53 del 7.2.2005, che aveva implicitamente rigettato la domanda di proroga dei tempi di attuazione del progetto e revocato il contributo concesso in conto capitale e l'anticipazione corrisposta, attivando il procedimento di escussione

della polizza fideiussoria oggetto di causa; che la suddetta determinazione dirigenziale era stata dapprima sottoposta a gravame gerarchico davanti al Comitato di Gestione, e poi come atto presupposto della decisione negativa di quest'ultimo, era stata impugnata davanti al TAR Basilicata, che con sentenza n°1013/2005 del 6.12.2005 aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che nella fase procedimentale successiva al provvedimento di concessione dei contributi pubblici con procedura di gara ad evidenza pubblica, la beneficiaria Sassi On Line Service S.P.A. vantasse nei confronti della Regione Basilicata una posizione di diritto soggettivo relativamente alla conservazione degli importi riscossi a seguito dell'assegnazione del finanziamento del progetto di investimenti e che con l'improprio utilizzo degli strumenti amministrativi della revoca e dell'annullamento la Regione Basilicata aveva determinato una risoluzione per inadempimento contrattuale ai danni della ~~Sassi On Line Service S.P.A.~~, rientrante nella giurisdizione del Giudice Ordinario; che conseguentemente la Regione Basilicata, escussa senza esito la fideiussione (*rectius* polizza fideiussoria), il 4.7.2006 aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Potenza la SIC e la ~~Sassi On Line Service S.P.A.~~ per sentirle condannare in solido al pagamento della somma erogata quale contribuzione regionale; che nel procedimento suddetto la Sassi On Line Service S.P.A. aveva chiesto in via riconvenzionale di accertare l'insussistenza dell'inadempimento imputato per escutere la polizza fideiussoria ed il grave inadempimento della Regione Basilicata, derivante dalla mancata preventiva e tempestiva decisione sulla variante di progetto proposta per attualizzare il programma di investimenti alle nuove esigenze del mercato delle telecomunicazioni.

In diritto la ~~Impes Service S.P.A.~~ e la ~~Star Service S.P.A.~~ chiedevano la sospensione del giudizio intrapreso dall'attrice con evidente finalità di prevenzione e dilatoria per connessione rispetto al giudizio successivamente promosso davanti al Tribunale di Potenza dalla Regione Basilicata nei confronti della ~~Sassi On Line Service S.P.A.~~ e della Atradius Credit Insurance N.V. per il pagamento delle somme garantite dalla polizza fideiussoria, e sostenevano che non sussistevano le condizioni per l'esercizio dell'azione cautelare di rilievo ex art. 1953 cod. civ. nei confronti della debitrice principale, giacché non vi era stato l'adempimento di Atradius Credit Insurance N.V. agli obblighi derivanti dall'intervenuta escussione della garanzia da parte della Regione Basilicata, non vi era stato l'ordine del Giudice di pagamento a favore dell'ente garantito, né ricorrevano le altre condizioni legali dell'azione di rilievo previste dall'art. 1953 cod. civ.; che all'art. 5 delle condizioni generali della polizza fideiussoria era stabilito che l'azione contrattuale di rilievo poteva essere esperita dalla garante regolarmente escussa anche prima di avere pagato l'indennizzo solo qualora l'obbligata principale avesse subito protesti cambiari, o azioni esecutive, o cautelari, o quando il contratto col beneficiario della garanzia fosse stato risolto per fatto o colpa del debitore principale, condizioni che non sussistevano nel caso di specie; che la messa in liquidazione della ~~Sassi On Line Service S.P.A.~~ era solo indicativa dell'impossibilità di raggiungere il suo scopo sociale per fatto e colpa della Regione Basilicata ed il giudizio davanti al Tribunale di Potenza non si era ancora concluso; che era innegabile l'inadempimento di Atradius Credit Insurance N.V. all'obbligo di corrispondere a prima richiesta ed entro i 15 giorni successivi all'escussione della polizza fideiussoria l'indennizzo oggetto della garanzia rilasciata a favore della Regione Basilicata; che poiché la parte attrice aveva inteso far valere gli obblighi di co-garanzia delle società ~~Sinergia Sistemi e Servizi S.p.A.~~, ~~Impes Service S.P.A.~~, ~~Star Service S.P.A.~~ e della 2 Net S.P.A. in liquidazione, queste potevano legittimamente opporre ad Atradius Credit Insurance N.V. tutte le eccezioni invocabili dalla Sassi On Line Service S.P.A.; che l'attrice fondava la sua domanda di risarcimento danni nei confronti delle società facenti parte del capitale della ~~Sassi On Line Service S.P.A.~~ sull'asserita assunzione da parte di esse nella lettera di *patronage* del 23.10.2001 di un impegno di natura contrattuale di garanzia della solvibilità della società suddetta dal cui inadempimento sarebbero venute meno le condizioni che avevano determinato il rilascio della polizza fideiussoria oggetto di causa, ma pur deducendo una fattispecie di presunta responsabilità contrattuale non era stata in grado di determinare il danno occorso, che pure doveva essere conseguenza immediata e diretta del comportamento colposo e/o negligente dell'altra parte contrattuale; che in realtà la ~~Sassi On Line Service S.P.A.~~ non si trovava in stato di insolvenza, ma

di liquidazione volontaria, non risultando esserci procedure espropriative, o altri eventi pregiudizievoli a suo carico ed essendosi attivata in tutti i modi (ricorso gerarchico amministrativo e domanda riconvenzionale davanti al Tribunale di Potenza contro la Regione Basilicata) per fare accertare l'illegittimità della richiesta di restituzione del contributo regionale versatole; che era stato esclusivamente il comportamento inadempiente e negligente della Regione Basilicata, che aveva tardato ingiustificatamente a vagliare la variante di progetto presentata dalla Sassi On Line Service S.P.A. a distruggere le relazioni negoziali e societarie intraprese da quest'ultima per la realizzazione del programma di investimenti in Val Basento ed a costringerla allo stato di liquidazione per l'impossibilità di perseguire correttamente gli scopi sociali nonostante l'idoneità della sua patrimonializzazione e del suo capitale a far fronte ai crediti sociali; che le lettere di *patronage*, diffuse nella prassi commerciale e societaria italiana, erano documenti redatti in forma di semplice missiva da inviarsi da un soggetto legato da un particolare interesse verso quella parte che poi avrebbe beneficiato del merito di credito espresso nella lettera di conforto; che le lettere di *patronage* avevano un contenuto variabile a seconda delle esigenze del caso concreto e non standardizzabile e potevano essere lettere di *patronage* deboli, in genere contenenti dichiarazioni di *policy*, e lettere di *patronage* forti, con le quali il sottoscrittore assumeva un impegno preciso; che la responsabilità del *patronnant* era configurabile come una responsabilità precontrattuale analoga alla responsabilità per informazioni da prospetto, solo quando le informazioni fornite risultassero false, reticenti, o fuorvianti, in quanto il soggetto sottoscrittore della lettera non prometteva alcunché, ma comunicava esclusivamente di tenere un dato comportamento in relazione al soggetto beneficiario, per cui in caso di inosservanza della comunicazione, il soggetto che aveva ricevuto la lettera di *patronage* poteva chiamare a rispondere il patrocinante e rispondere solo quando riusciva a dimostrare secondo lo schema dell'art. 2043 cod. civ. la colpa del *patronnant*, il nesso di causalità tra quella dichiarazione (poi disattesa, o resasi in verità) ed il danno ricevuto; che applicando le norme sull'interpretazione contrattuale, valevoli anche per i negozi giuridici unilaterali, le società convenute si erano limitate con la lettera di *patronage* a comunicare la loro prassi aziendale di fare sì che le partecipate fossero in grado di far fronte alle proprie obbligazioni e ad assumere l'impegno di mantenere la loro quota nella Sassi On Line Service S.P.A. fino alla liberazione della garanzia, per cui non avevano certo promesso la solvibilità della società partecipata, né avevano fatto sorgere in capo al destinatario della lettera aspettative di garanzia, anche impropria, o di sostituzione nelle obbligazioni della partecipata da parte dei sottoscrittori; che la lettera di *patronage* nel suo significato complessivo comunicava in un momento anteriore alla polizza fideiussoria rilasciata dalla SIC SPA a favore della Regione Basilicata che la partecipata Sassi On Line Service S.P.A. sarebbe stata condotta dalla stessa compagine per un certo tempo; che era pertanto errata la configurazione da parte dell'attrice di una responsabilità contrattuale dei sottoscrittori della lettera di *patronage*; che anche nell'ipotesi in cui fosse invece assecondata la prospettazione di parte attrice, mancavano l'insolvenza della Sassi On Line Service S.P.A., l'allegazione del comportamento inadempiente delle società convenute che avevano sottoscritto la lettera di *patronage* e soprattutto un diritto di credito verso la Sassi On Line Service S.P.A. dell'attrice, che non avendo adempiuto i propri obblighi derivanti dalla polizza fideiussoria a prima richiesta e senza eccezioni del 4.1.2002 nei confronti della Regione Basilicata, non poteva esercitare contro la Sassi On Line Service S.P.A. l'azione di regresso; che comunque la lettera di *patronage* nulla diceva circa l'esigenza di mantenere ferma ed immutata la partecipazione azionaria, né sulla rilevanza della partecipazione significativa da mantenere; che la ~~Impes Service S.p.A.~~ e la ~~Sinergia Sistemi e Servizi S.R.L.~~ detenevano ancora partecipazioni azionarie nel capitale della Sassi On Line Service S.P.A. (la prima per il 27%); che la sussistenza dello stato di insolvenza di Sassi On Line Service S.P.A. era smentita dal documento 10 prodotto dall'attrice, secondo il quale il patrimonio netto risultava essere adeguato all'indebitamento totale, tenuto conto anche del capitale sociale e della proprietà dello stabilimento industriale; che data la pendenza del giudizio davanti al Tribunale di Potenza non era certo, liquido ed esigibile il debito della Sassi On Line Service S.P.A. verso la Regione Basilicata; che la ~~Impes Service S.p.A.~~ e la ~~Star Service S.p.A.~~ non erano legittimate

passivamente rispetto all'azione di rilievo esercitata dall'attrice, né potevano essere chiamate a rispondere del risarcimento del danno per la mancata liberazione dalla garanzia di cui alla polizza fideiussoria rilasciata a favore della Regione Basilicata; che per assenza di un suo credito verso Sassi On Line Service S.P.A. l'attrice non poteva invocare neppure la responsabilità nei confronti dei creditori sociali ex art. 2497 cod. civ. delle società che esercitano la direzione ed il controllo delle partecipate, ed avendo omesso di mantenere gli impegni assunti con la polizza fideiussoria aveva determinato e comunque aggravato personalmente il pregiudizio subito; che poiché la lettera di *patronage* era anteriore al rilascio della polizza fideiussoria del 4.1.2002, le dichiarazioni unilaterali contenute nella lettera non potevano essere messe in relazione alle obbligazioni contrattuali di garanzia successivamente assunte dalla SIC SPA e poi trasferite per cessione di ramo d'azienda ad Atradius; che la lettera di *patronage* non individuava prestazioni contrattuali corrispettive avendo natura unilaterale, per cui non era invocabile l'art. 1406 cod. civ. per giustificare la successione di Atradius a titolo particolare alla SIC SPA in conseguenza della cessione di ramo di azienda nella posizione derivante dalla lettera di *patronage*, tanto più che le convenute non avevano mai prestato il loro consenso quali contraenti ceduti al trasferimento ad Atradius; che il trasferimento di alcune partecipazioni azionarie da parte di ~~Impes Service S.P.A., Star Service S.P.A. e 2 Net S.P.A.~~ alla Refinder non poteva essere valutato come inadempimento all'obbligo delle stesse di mantenere una partecipazione significativa nella Sassi On Line Service S.P.A. di cui alla lettera di *patronage* del 23.10.2001, che non chiariva cosa dovesse intendersi per partecipazione significativa da mantenere, posto che la Impes Service S.P.A., la Star Service S.P.A. e la 2 Net S.P.A. avevano comunque mantenuto una partecipazione significativa nella Sassi On Line Service S.P.A.; che peraltro proprio a seguito del trasferimento azionario operato il 14.10.2003 dalla ~~Impes Service S.P.A., dalla Star Service S.P.A. e dalla 2 Net S.P.A.~~ in favore della Refinder e del subingresso di questa nel capitale sociale della Sassi On Line Service S.P.A. le società che avevano ceduto in parte le loro quote di partecipazione alla Refinder erano state integralmente ed irrevocabilmente liberate da quest'ultima e dal suo legale rappresentante Mauro Aparo da qualunque eventuale ed asserito impegno avessero mai potuto prendere nei confronti di SIC SPA per il rilascio della lettera di *patronage* del 23.10.2001; che inoltre con la scrittura privata del 12.12.2003 2 Net S.P.A. si era obbligata a mallevare e tenere indenni Impes Service S.P.A. e Star Service S.P.A. da ogni e qualsiasi conseguenza derivante dalla lettera di *patronage* rilasciata a Sic il 23.10.2001.

Per tali ragioni la Impes Service S.P.A. e la Star Service S.P.A. chiedevano la sospensione del giudizio, la loro estromissione dallo stesso e comunque la dichiarazione di inammissibilità, o il rigetto nel merito delle domande contro di loro proposte dall'attrice.

All'udienza del 27.3.2007, e quindi tardivamente, si costituiva anche la 2 Net S.P.A. in liquidazione, che spiegava le medesime difese della Impes Service S.P.A. e della Star Service S.P.A., concludendo negli stessi termini, ed il Giudice istruttore, dott. Fernando Puntillo, revocava la dichiarazione di contumacia effettuata per la Impes Service S.P.A. e per la Star Service S.P.A. e rinviava al 27.11.2007 concedendo termine ex art. 180 c.p.c..

Nella memoria ex art. 180 c.p.c. l'attrice controdeduceva che per effetto della cessione del ramo di azienda cauzionale da SIC SPA ad Atradius documentato, con connesso trasferimento di tutti i rapporti attivi e passivi che alla cedente facevano capo, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva era infondata, non essendo richiesta l'accettazione delle società cedute una volta pubblicata la cessione sulla Gazzetta Ufficiale e potendo le società cedute opporre le eccezioni derivanti dal contratto ex art. 1409 cod. civ.; che in ordine alle domande proposte contro la Sassi On Line Service S.P.A. andava ribadito quanto osservato in citazione e disposto sequestro conservativo fino a concorrenza di E1.500.000,00 per la fondatezza dell'azione di rilievo ex art. 1953 cod. civ.; che quanto alle domande proposte contro le società che avevano sottoscritto le lettere di *patronage* con la messa in liquidazione della Sassi On Line Service S.P.A. si era verificata la perdita dell'avviamento della stessa e le società suddette sottoscrittrici avevano tenuto un comportamento contrario a buona fede rispetto all'impegno assunto fino alla liberazione dalla garanzia; che la Sassi

On Line Service S.P.A. aveva omesso di rispettare il programma finanziato, ponendosi in liquidazione, aveva ridotto il capitale sociale da E 573.775,00 ad E 382.695,00, aveva accumulato perdite nei bilanci 2002-2003 per circa E480.000,00, era stata posta in liquidazione con caducazione dell'avviamento e necessità di portare al passivo le immobilizzazioni materiali ed immateriali scritte all'attivo e non aveva depositato i bilanci dopo il 2003; che anche la ~~2-Net S.P.A.~~ era stata posta in liquidazione e la Star Service S.P.A. registrava gravi perdite di bilancio; che le società patrocinanti sottoscrivendo la lettera si erano di fatto inserite nelle trattative avviate dalla Sassi On Line Service S.P.A. con la SIC SPA, favorendone la positiva conclusione, e rafforzando il convincimento del fideiussore sulla solvibilità del soggetto garantito e sulla volontà dello stesso di realizzare il programma finanziato dalla Regione Basilicata; che sussisteva responsabilità contrattuale, o comunque extracontrattuale delle società patrocinanti.

Nella memoria ex art. 180 c.p.c. la Impes Service S.P.A. e la Star Service S.P.A. ribadivano le proprie tesi, ed in relazione agli impegni di mallea assunti dalla Refinder e dal suo legale rappresentante, ne chiedevano la chiamata in causa *iussu iudicis* per tenerle indenni da qualsivoglia pretesa dell'attrice.

All'udienza del 27.11.2007 a seguito di revoca del mandato conferito all'avv. Luigi Isola, si costituivano per la ~~Sinergia Sistemi e Servizi S.R.L.~~ gli avvocati Gianfranco Zurlo e Maurizio Poloni, riportandosi all'originaria comparsa di risposta e venivano concessi dal GOT Dal Fiume i termini ex art. 183 5° comma c.p.c. con rinvio all'udienza del 20.3.2008, dopo di che la Sinergia Sistemi e Servizi S.R.L. nella memoria ex art. 183 5° comma precisava le conclusioni nei termini in epigrafe trascritti.

La parte attrice nella memoria di replica ex art. 183 5° comma c.p.c. precisava che l'azione di rilievo contro la Sassi On Line Service S.P.A. era senz'altro esperibile anche ex art. 1953 n° 4) cod. civ., in quanto il debito garantito a seguito della revoca del contributo concesso dalla Regione Basilicata era divenuto esigibile, e deduceva che non poteva essere disposta la sospensione per pregiudizialità rispetto al giudizio pendente davanti al Tribunale di Potenza per diversità di *petitum* e *causa petendi*; che le società che avevano sottoscritto le lettere di *patronage* alienando la quasi totalità delle loro azioni della Sassi On Line Service S.P.A. avevano perso il controllo della società rendendosi inadempienti al vero e proprio impegno assunto di garantire la solvibilità della società controllata e dovevano rispondere dei danni, da liquidare in separata sede sia a titolo di responsabilità contrattuale, che extracontrattuale.

Dopo che le convenute avevano eccepito che la memoria di replica ex art. 183 5° comma c.p.c. di parte attrice non aveva assolto la funzione sua propria, il GOT all'udienza del 20.3.2008 concedeva i termini ex art. 184 c.p.c. e rinviava al 16.10.2008.

Depositata le memorie ex art. 184 c.p.c., all'udienza del 16.10.2008 il Giudice istruttore subentrato, dott.ssa Eleonora Lombardi, non ammetteva l'interpello del legale rappresentante della Atradius sulle circostanze richieste dalla ~~Impes Service S.P.A.~~, dalla ~~Star Service S.P.A.~~ e dalla ~~2-Net S.P.A.~~ in liquidazione e rinviava per la precisazione delle conclusioni al 18.11.2010 e poi con provvedimento fuori udienza del 5/6.10.2010 al 29.11.2011, trasferendosi *medio tempore* ad altra sezione del Tribunale di Roma.

All'udienza del 29.11.2011 gli avvocati Giulia Aranguena ~~de Ivo Paz~~ e ~~Massimiliano Ivo Conte~~ dichiaravano di avere rinunciato al mandato loro conferito dalla ~~Impes Service S.P.A.~~, dalla ~~Star Service S.P.A.~~ e dalla ~~2-Net S.P.A.~~ in liquidazione ed il GOT Miccoli rinviava per gli stessi incombeni al 2.10.2012, dopo avere autorizzato il 27.5.2011 il ritiro dei fascicoli di parte delle suddette società.

Assegnato il procedimento al sottoscritto Giudice a decorrere dal 17.8.2012, con decreto di riorganizzazione delle causa di antica data del 18.9.2012, comunicato alle parti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 29.1.2013, ma si rendeva poi necessario il rinvio al 14.2.2013 affinché il legale rinunciante presente, avv. Giulia Aranguena ~~de Ivo Paz~~, ridepositasse i fascicoli di parte ritirati per la ~~Impes Service S.P.A.~~, la ~~Star Service S.P.A.~~ e la ~~2-Net~~

SPA in liquidazione, e non essendo stata sostituita da nuovi legali provvedesse alla precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 14.2.2013, ridepositati i fascicoli di parte che erano stati ritirati, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta a decisione, con concessione di termine di giorni 45 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.

Preliminarmente va disattesa la richiesta di sospensione per pregiudizialità del presente giudizio rispetto al giudizio promosso dalla Regione Basilicata nei confronti della Sassi On Line Service S.P.A. in liquidazione per la restituzione del contributo versatole e revocato di E 1.406.363,78 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e nei confronti della SIC SPA, dante causa di Atradius Credit Insurance N.V., per il pagamento dello stesso importo sulla base della polizza fideiussoria PT 0027082 del 4.1.2002 da essa sottoscritta con Sassi On Line Service S.P.A. a favore della Regione Basilicata davanti al Tribunale di Potenza; in quanto non è configurabile un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico fra i due procedimenti, dal momento che a quel giudizio non risultano partecipare la Sinergia ~~Sistemiche Servizi S.R.L.~~, la ~~Impes Service S.P.A.~~, la ~~Star Service S.P.A.~~ e la ~~2 Net S.P.A.~~ in liquidazione, che non potrebbero quindi subire il vincolo del giudicato che dovesse formarsi a conclusione del giudizio pendente davanti al Tribunale di Potenza.

Neppure è configurabile la litispendenza rispetto al giudizio promosso davanti al Tribunale di Potenza, tardivamente ipotizzata da alcune delle convenute, per la diversità delle domande proposte in questa sede, ossia azione di rilievo ex art. 1953 cod. civ. del garante nei confronti del debitore principale contraente della polizza fideiussoria (Sassi On Line Service S.P.A. ora in liquidazione) ed azione di risarcimento danni del garante autonomo nei confronti della ~~Sinergia Sistemiche Servizi S.R.L.~~, della ~~Impes Service S.P.A.~~, della ~~Star Service S.P.A.~~ e della ~~2 Net S.P.A.~~ in liquidazione fondata sulla lettera di *patronage* del 23.10.2001, rispetto a quelle avanzate davanti al Tribunale di Potenza.

Tardiva ed inammissibile è poi la richiesta di chiamata in causa *iussu iudicis* formulata per la prima volta dalla ~~Impes Service S.P.A.~~ e dalla ~~Star Service S.P.A.~~ nella memoria ex art. 180 c.p.c. per essere mallevate dalla Refinder Gmbh e dal suo legale rappresentante Aparo Mauro.

Va confermata la mancata ammissione dell'interpello del legale rappresentante di parte attrice richiesto dalla Impes Service S.P.A., dalla ~~Star Service S.P.A.~~ e dalla ~~2 Net S.P.A.~~ in liquidazione nella memoria ex art. 184 c.p.c., in quanto il capitolo 1 verte su circostanza negativa pacifica, il capitolo 2 verte su circostanza documentale ed il capitolo 3 verte su una valutazione non consentita, senza contare che è ben difficile che il legale rappresentante di una società delle dimensioni dell'attrice possa essere a conoscenza di tutti i singoli rapporti commerciali intrattenuti dalla società attrice.

Merita invece accoglimento l'azione di rilievo esercitata ex art. 1953 cod. civ. dalla Atradius Credit Insurance N.V., rappresentanza generale per l'Italia, nei confronti della ~~Sassi On Line Service S.P.A.~~, ora in liquidazione, per ottenerne la condanna a procurare la più sollecita liberazione del garante autonomo (pagando direttamente al beneficiario l'importo di E 1.520.317,68 oltre interessi legali dal 23.6.2005 e/o a prestare – entro il termine fissato per la costituzione in giudizio – le garanzie reali e/o personali necessarie per assicurare il pronto soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso della Atradius Credit Insurance N.V., rappresentanza generale per l'Italia), dal momento che è documentato che il garante SIC SPA, alla quale è subentrata Atradius Credit Insurance N.V., dopo avere ricevuto dalla Regione Basilicata il 14.6.2005 la comunicazione del rigetto del ricorso gerarchico al Comitato di gestione contro la determinazione dirigenziale di revoca del contributo regionale erogato a favore di Sassi On Line Service S.P.A. con richiesta di restituzione dello stesso con gli accessori maturati (vedi doc. 7 di parte attrice) e dopo l'inutile decorso di 15 giorni dalla data (30.6.2005) in cui la stessa Regione Basilicata ha comunicato che Sassi On Line Service S.P.A. non aveva provveduto alla restituzione, è stato convenuto in giudizio il 4.7.2006 davanti al Tribunale di Potenza dalla Regione Basilicata per il pagamento del suddetto importo a titolo di indennizzo, commisurato al contributo concesso dalla Regione Basilicata alla

Sassi On Line Service S.P.A. è revocato con la determinazione dirigenziale n°731.2005/D.53 del 7.2.2005 (vedi documento allegato al ricorso al TAR della Basilicata prodotto da parte attrice con la memoria ex art. 180 c.p.c. e vedi doc. 5 prodotto dalla 2 Net SPA in liquidazione), ricorrendo quindi l'ipotesi prevista dall'art. 1953 n°1) cod. civ..

Ritiene altresì il Tribunale che ricorra anche la condizione dell'art. 1953 n° 2) cod. civ., ossia la sopravvenuta insolvenza della Sassi On Line Service S.P.A., dal momento che dal rapporto informativo prodotto dall'attrice come documento 10 risulta che anche se la società suddetta non è stata dichiarata fallita e non è stata sottoposta a protesti, o procedure esecutive, ha ridotto il proprio capitale sociale da E 573.775,00 ad E 382.695,00, ha trasferito la sede amministrativa e legale da Matera piazza Michele Bianco 28 a Pisticci (MT) zona industriale, frazione Scalo, non risulta titolare di beni immobili gestendo gli uffici in affitto, non risulta avere debiti verso le banche, per cui evidentemente non gode di credito bancario, ha chiuso a pareggio il bilancio al 31.12.2003 considerando fra le passività il debito per restituzione del contributo ricevuto dalla Regione Basilicata per E1.484.875,00, indicato come debito a breve termine, ma indicando fra le attività la voce Immobilizzazioni Immateriali per E 716.001,00, destinata in larga parte a venir meno con la perdita dell'avviamento conseguente alla sopravvenuta messa in liquidazione, (vedi sulla necessità di valutare l'insolvenza delle società poste in liquidazione verificando se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare integralmente i creditori sociali Cass. 11.5.2001 n° 6550), non risulta avere presentato il bilancio al 31.12.2004, è stata messa in corso di causa in liquidazione e non ha restituito dopo la costituzione in mora e la revoca del contributo l'ingente somma che a tale titolo aveva ricevuto dalla Regione Basilicata, sulla quale maturano interessi ed è rimasta contumace in questa sede, avendo visto tramontare le proprie prospettive di sviluppo imprenditoriale con la mancata approvazione del progetto di revisione presentato alla Regione Basilicata avendo emesso ordini di acquisto di materiali per oltre E 2.000.000,00 (vedi ricorso al TAR Basilicata presentato dalla Sassi On Line Service S.P.A. in liquidazione del 17.9.2005 prodotto dall'attrice con la memoria ex art. 180 c.p.c.).

Secondo la sentenza del Tribunale Roma 7.4.2011 n° 7311, infatti, l'azione di rilievo del fideiussore di cui all'art. 1953 cod. civ. prevista esclusivamente a tutela del diritto di rivalsa dello stesso verso il debitore principale, può essere utilizzata analogicamente anche per il diritto di rivalsa del garante autonomo, che si attegga in modo analogo al diritto del fideiussore, l'unica differenza essendo che il debitore principale non può opporre al garante autonomo eccezioni relative al rapporto principale rispetto al quale questi è terzo, e nella specie la polizza fideiussoria n° PT0027082 rep. 614046463 del 4.1.2002 prestata dalla SIC SPA, dante causa della Atradius Credit Insurance N.V., come documentato, va senz'altro qualificata come contratto autonomo di garanzia a favore della Regione Basilicata perché prevede l'obbligo della SIC SPA irrevocabile ed incondizionato di corrispondere alla Regione Basilicata l'importo garantito di E 1.406.363,78 qualora il contraente garantito, Sassi On Line Service S.P.A., non abbia provveduto a restituirlo con gli interessi al tasso ufficiale di sconto dal giorno dell'erogazione al rimborso entro 15 giorni dalla ricezione dell'apposito invito a restituire formulato dalla Regione Basilicata, a fronte del non corretto utilizzo delle somme anticipate a titolo di contributo regionale per la realizzazione di un programma di investimenti nell'Area Industriale della Val Basento, imponendo alla SIC SPA di effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta senza poter opporre alcuna eccezione (vedi sulla qualificazione come contratto autonomo di garanzia delle polizze fideiussorie contenenti clausole siffatte Cass. sez. un. 18.2.2010 n° 3947).

Merita poi accoglimento la domanda della parte attrice di condanna della Sassi On Line Service S.P.A., ora in liquidazione, al risarcimento dei danni per inadempimento – da liquidare in separata sede (attesa l'impossibilità di quantificazione allo stato) –per avere omesso fino all'udienza di prima comparizione di procurare la liberazione del garante o di prestare cauzione idonea alla rivalsa, dal momento che la Sassi On Line Service S.P.A. ora in liquidazione non ha dimostrato come era suo onere, di avere procurato la liberazione della Atradius Credit Insurance N.V.

rappresentanza generale per l'Italia, avente causa della SIC SPA, dalla garanzia prestata in suo favore con la polizza fideiussoria n°PT0027082 rep. 614046463 del 4.1.2002, o pagando direttamente la creditrice Regione Basilicata, o accordandosi con essa per farla rinunciare alla polizza fideiussoria, o per farla rinunciare alla sua escussione contro l'attrice, o di avere in alternativa procurato garanzie idonee a coprire il debito (rilievo per cauzione). I suddetti danni, per i quali in questa sede, come richiesto, viene pronunciata a carico della Sassi On Line Service S.P.A., ora in liquidazione, condanna generica, vanno parametrati al pregiudizio sofferto dall'attrice per avere dovuto mantenere indisponibile nel suo patrimonio la somma necessaria al soddisfacimento del credito della Regione Basilicata (vedi in tal senso Cass. 699/1965).

L'azione di rilievo è del resto un'azione *lato sensu* cautelare che può essere esperita per espressa previsione dell'art. 1953 comma 1° cod. civ. dal fideiussore contro il debitore garantito anche prima di aver pagato il creditore di quest'ultimo, e la stessa disciplina dettata dall'art. 5 delle condizioni generali di contratto allegate alla polizza fideiussoria oggetto di causa, specificamente sottoscritto ed approvato dalla Sassi On Line Service S.P.A., stabilisce che la SIC SPA, alla quale è subentrata per cessione di ramo aziendale la Atradius Credit Insurance N.V. rappresentanza generale per l'Italia "quando abbia ricevuto la richiesta di pagamento del Beneficiario, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari o azioni esecutive o cautelari, o sia stato risolto per fatto di quest'ultimo il contratto stipulato con il Beneficiario, anche prima di aver corrisposto l'indennizzo, potrà agire nei confronti del Contraente perché questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rilievo".

Le spese processuali relative al rapporto processuale instauratosi tra la parte attrice e la Sassi On Line Service S.P.A., ora in liquidazione seguono la sopra menzionata e vanno poste a carico di quest'ultima; esse si liquidano in base al valore indeterminabile della causa ed alla tariffa forense di luglio 2012 in E 1.172,17 per spese vive ed E 6.750,00 per compensi (E 1.800,00 per fase di studio, E 900,00 per fase introduttiva, E 1.800,00 per fase istruttoria ed E 2.250,00 per fase decisoria, previo aumento del 50% per ciascuna fase in ragione della complessità giuridica e documentale della causa e la sua lunghezza), oltre IVA e CPA.

Passando ora all'esame delle domande di risarcimento danni avanzate da parte attrice sulla base delle lettere di *patronage* del 23.10.2001 sottoscritte dalla Impes Service S.P.A., dalla Star Service S.P.A., dalla 2 Net S.P.A. e dalla Energia Sistemi e Servizi S.R.L. (vedi doc. 2 di parte attrice), occorre anzitutto procedere alla sua interpretazione secondo le regole proprie dell'interpretazione dei contratti a prestazioni corrispettive, applicabili in quanto compatibili anche ai contratti con obbligazione del solo proponente ex art. 1333 cod. civ., categoria in cui la giurisprudenza della Suprema Corte fa rientrare la lettera di *patronage* (vedi Cass. 3.4.2001 n° 4888).

Nella lettera di *patronage* oggetto di causa, datata 23.10.2001, indirizzata specificamente alla SIC SPA, e conseguente all'espressa necessità prevista nel bando di gara che aveva poi portato alla concessione provvisoria regionale del contributo a favore della Sassi On Line Service SPA che per ottenere un'anticipazione del 30% del contributo da parte della Regione Basilicata fosse presentata una polizza fideiussoria a prima richiesta a garanzia del buon fine dell'utilizzo delle somme erogate, dopo aver fatto espresso riferimento al futuro rilascio di tale polizza per £ 2.723.100.000 (pari ad E 1.406.363,78) in favore della Sassi On Line Service S.P.A., poi avvenuto da parte della SIC SPA il 4.1.2002, ed al presupposto (impropriamente definito condizione) previsto in tale polizza dell'avvenuto preventivo rilascio della lettera di *patronage*, senza il quale la polizza fideiussoria del 4.1.2002 non sarebbe stata rilasciata, le società patrocinanti hanno per un verso comunicato *"che è nostra costante politica far sì che le nostre partecipate siano in grado di far fronte alle proprie obbligazioni"* rafforzando il convincimento della futura garante autonoma circa l'affidabilità della società partecipata, Sassi On Line Service S.P.A., e per altro verso assunto l'impegno *"a mantenere la nostra quota della predetta società fino alla liberazione della garanzia a Voi prestata"*.

Il principio di interpretazione complessiva delle clausole di cui all'art. 1363 cod. civ. e la considerazione del principio di buona fede di cui all'art. 1366 cod. civ. e della comune intenzione delle parti di cui all'art. 1362 cod. civ., che era quella di rafforzare con una garanzia atipica la

posizione della SIC SPA prima del rilascio da parte sua di una polizza fideiussoria di ingente valore, circa la capacità della società garantita, in ragione anche della composizione del capitale sociale, di fare fronte agli impegni derivanti dal rilascio in suo favore della polizza fideiussoria e della serietà del gruppo, inducono a ritenere che le patrocinanti nella seconda parte delle lettere abbiano assunto un impegno forte di tipo negoziale, e non un impegno debole, per mantenere la loro quota di partecipazione nella Sassi On Line Service S.P.A., in funzione del rispetto degli impegni che essa avrebbe assunto verso la società concedente la polizza fideiussoria, pur senza assurgere al grado di fideiussori tenuti all'adempimento della medesima prestazione restitutoria gravante sulla Sassi On Line Service S.P.A. per il contributo erogato in via provvisoria e poi revocato.

Ed invero se avessero inteso assumere la responsabilità diretta della capacità della Sassi On Line Service S.P.A. di fare fronte alle proprie obbligazioni le patrocinanti non si sarebbero limitate a comunicare che era costante politica del gruppo far sì che le società partecipate (tra le quali Sassi On Line Service S.P.A.) fossero in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, ma avrebbero assunto un impegno personale diretto in questo senso, per cui sul punto non vi è stata l'assunzione di un obbligo negoziale, ma semplicemente una dichiarazione di scienza che potrebbe giustificare solo se falsa nel momento in cui è stata resa (ipotesi neppure ipotizzata da parte attrice) una responsabilità precontrattuale, ma al tempo stesso se le patrocinanti avessero inteso solo assicurare una propria presenza anche solo formale nel capitale sociale di Sassi On Line Service S.P.A., come sostenuto dalle convenute per la mancata indicazione nella lettera di *patronage* di una misura minima numerica di partecipazione, non avrebbero assunto il vero e proprio impegno di mantenere inalterate le loro quote, posto che una partecipazione azionaria numericamente poco significativa non sarebbe in grado di offrire alcuna garanzia alla destinataria della lettera di *patronage*.

Conferma dell'impegno negoziale assunto con la sottoscrizione della lettera di *patronage* il 23.10.2001 si desume poi dal comportamento anche successivo delle parti, rilevante ex art. 1362 comma 2° cod. civ., in quanto dai documenti 7 e 8 del 14.10.2003 e 12.12.2003 prodotti dalla Impes Service SPA e dalla Star Service SPA, e dal documento 8 prodotto dalla ~~2 Net SPA~~ in liquidazione del 12.12.2003, risulta che tali società hanno riconosciuto di avere assunto veri e propri obblighi con la lettera di *patronage* in favore della SIC SPA a garanzia del contributo a fondo perduto concesso a Sassi On Line Service S.P.A., ed in quanto l'attrice per parte sua con la raccomandata a.r. del 5.4.2005 (vedi doc. 4 di parte attrice) ha richiamato le società patrocinanti all'adempimento degli obblighi assunti nei suoi confronti con la lettera di *patronage* del 23.10.2001.

In realtà quindi le parti hanno individuato proprio nel permanere inalterato delle quote della Sassi On Line Service S.P.A. di proprietà della ~~Impes Service S.p.A.~~, della ~~Star Service S.p.A.~~, della 2 Net S.P.A. e della Sinergia Sistemi e Servizi S.R.L. alla data del 23.10.2001 nella loro misura percentuale rispetto al capitale sociale della patrocinata il mezzo idoneo a garantire alla SIC S.P.A. che la Sassi On Line Service S.P.A. avrebbe adempiuto le obbligazioni assunte con la successiva polizza fideiussoria, e non vi è dubbio che esse abbiano violato l'obbligazione assunta verso la SIC SPA e trasferitasi alla Atradius Credit Insurance N.V. rappresentanza generale per l'Italia a seguito della cessione del ramo di azienda cauzioni pubblicizzato e dei connessi trasferimenti di tutte le posizioni attive e passive connesse, in quanto le loro partecipazioni al capitale sociale della Sassi On Line Service S.P.A. si sono notevolmente ridotte dopo l'impegno negoziale assunto.

Dalla visura della Camera di Commercio del 23.3.2007 prodotta dalla 2 Net SPA in liquidazione risulta infatti che a tale data 111 azioni erano della Sviluppo Italia SPA, 30 azioni del Consorzio Baier Sistema Cultura, 250 azioni della Impes Service SPA, 56 azioni della 2 Net SPA, 100 azioni della Sinergia Sistemi e Servizi SRL e ben 564 azioni della Refinder GmbH, per cui la Star Service SPA è totalmente uscita dal capitale sociale della Sassi On Line Service S.P.A. e le altre tre società che avevano sottoscritto la lettera di *patronage* del 23.10.2001, nonostante la mancata liberazione di Atradius Credit Insurance N.V. dalla garanzia e lo stato di insolvenza della patrocinata, conservavano alla data del 23.3.2007 complessivamente appena 406 azioni a fronte di 564 azioni di proprietà della svizzera Refinder GmbH, divenuta socio di maggioranza.

Il danno subito da parte attrice per la violazione del sopra indicato obbligo negoziale assunto dalle società patrocinanti, allo stato non esattamente determinabile, in quanto non è noto se ed in quale misura la Sassi On Line Service S.P.A. provvederà alla restituzione del contributo regionale erogato e revocato e gli interessi relativi, dovrà essere liquidato come richiesto da parte attrice in separata sede, non potendosi riconoscere fra le società patrocinanti un vincolo di solidarietà in quanto ciascuna di esse ha assunto il separato obbligo di mantenere inalterata la propria quota di partecipazione nella patrocinata e non è quindi invocabile in difetto di previsione in tal senso nel titolo il principio dell'art. 1292 cod. civ..

Inammissibile perché tardiva è la domanda riconvenzionale intesa ad estendere la pronuncia risarcitoria in questa sede al *quantum debeatur* avanzata il 26.6.2006 per l'udienza di prima comparizione del 27.6.2006 dalla Sinergia Sistemi e Servizi S.R.L., che per proporre tale domanda riconvenzionale si sarebbe dovuta costituire almeno venti giorni prima del 27.6.2006 in base al combinato disposto degli articoli 166 e 167 c.p.c..

Le società patrocinanti vanno condannate in solido tra loro e con la contumace Sassi On Line Service S.P.A., ora in liquidazione, al pagamento delle spese processuali in favore della Atradius Credit Insurance N.V. rappresentanza generale per l'Italia, in base al principio della soccombenza; esse si liquidano in base al valore indeterminabile della causa ed alla tariffa forense di luglio 2012 in E 1.172,17 per spese vive ed E 6.750,00 per compensi (E 1.800,00 per fase di studio, E 900,00 per fase introduttiva, E 1.800,00 per fase istruttoria ed E 2.250,00 per fase decisoria, previo aumento del 50% per ciascuna fase in ragione della complessità giuridica e documentale della causa e la sua lunghezza), oltre IVA e CPA. Il DM n° 140/2012 ha abolito il rimborso spese generali del 12,50%.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione X, in persona del Giudice unico, dott. Vincenzo Picaro, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate dalla Atradius Credit Insurance N.V. rappresentanza generale per l'Italia, con atto di citazione notificato il 19.7.2005 alla Sinergia Sistemi e Servizi S.R.L., il 20/25.7.2005 alla Sassi On Line Service S.P.A. ora in liquidazione ed alla Impes Service S.P.A., il 10/15.9.2005 alla Star Service S.P.A. ed in rinnovazione alla 2 Net S.P.A. in liquidazione il 5/6.11.2005, e sulla domanda riconvenzionale da quest'ultima avanzata nei confronti della Atradius Credit Insurance N.V. rappresentanza generale per l'Italia con la comparsa di risposta depositata il 26.6.2006, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

- 1) Respinge l'istanza di sospensione per pregiudizialità del presente giudizio rispetto al giudizio promosso dalla Regione Basilicata nei confronti della Sassi On Line Service S.P.A. in liquidazione per la restituzione del contributo versato e revocato di E 1.406.363,78 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e nei confronti della SIC SPA, dante causa di Atradius Credit Insurance N.V., per il pagamento dello stesso importo sulla base della polizza fideiussoria PT 0027082 del 4.1.2002 da essa sottoscritta con Sassi On Line Service S.P.A. a favore della Regione Basilicata davanti al Tribunale di Potenza;
- 2) Dichiarà inammissibile la richiesta di chiamata in causa *iussu iudicis* formulata per la prima volta dalle Impes Service S.P.A. e dalla Star Service S.P.A. nella memoria ex art. 180 c.p.c. per essere mallevate dalla Refunder GmbH e dal suo legale rappresentante Arturo Mauro;
- 3) Dichiarà inammissibile la domanda riconvenzionale intesa ad estendere la pronuncia risarcitoria in questa sede avanzata dalla Atradius Credit Insurance N.V. rappresentanza generale per l'Italia al *quantum debeatur* avanzata nei confronti di quest'ultima dalla Sinergia Sistemi e Servizi S.R.L.,

- 4) Accoglie l'azione di rilievo esercitata ex art. 1953 cod. civ. dalla Atradius Credit Insurance N.V., rappresentanza generale per l'Italia, nei confronti della Sassi On Line Service S.P.A., ora in liquidazione, in relazione alle condizioni dei punti 1) e 2) del suddetto articolo e condanna la Sassi On Line Service S.P.A., ora in liquidazione, a procurare la più sollecita liberazione del garante autonomo Atradius Credit Insurance N.V., rappresentanza generale per l'Italia (pagando direttamente al beneficiario Regione Basilicata l'importo di E1.520.317,68 oltre interessi legali dal 23.6.2005 e/o a prestare – entro il termine fissato per la costituzione in giudizio – le garanzie reali e/o personali necessarie per assicurare il pronto soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso della Atradius Credit Insurance N.V., rappresentanza generale per l'Italia), e condanna Sassi On Line Service S.P.A., ora in liquidazione, al risarcimento dei danni per inadempimento – da liquidare in separata sede - per avere omesso fino all'udienza di prima comparizione di procurare la liberazione del garante o di prestare cauzione idonea alla rivalsa, danni che vanno parametrati al pregiudizio sofferto dall'attrice per avere dovuto mantenere indisponibile nel suo patrimonio la somma necessaria al soddisfacimento del credito della Regione Basilicata;
- 5) ~~Condanna la Impes Service S.P.A., la Star Service S.P.A., la 2 Net S.P.A. in liquidazione e la Sinergie Sistemi e Servizi S.R.L. al risarcimento dei danni provocati alla Atradius Credit Insurance N.V. rappresentanza generale per l'Italia per violazione dell'obbligo negoziale unilaterale da ciascuna assunto nei confronti della SIC SPA, e della sua avente causa Atradius Credit Insurance N.V. rappresentanza generale per l'Italia, nella lettera di *patronage* del 23.10.2001 di mantenere la propria quota di partecipazione al capitale sociale della Sassi On Line Service S.P.A. inalterata fino alla liberazione della SIC SPA e quindi della sua avente causa dalla garanzia prestata con la polizza PT 0027082, rep. n° 614046463, a beneficio della Regione Basilicata, in modo da garantire la capacità solutoria di Sassi On Line Service SPA, ora in liquidazione, danni da liquidare in separata sede;~~
- 6) ~~Condanna in solido la Sassi On Line Service SPA ora in liquidazione, la Impes Service S.P.A., la Star Service S.P.A., la 2 Net S.P.A. in liquidazione e la Sinergia Sistemi e Servizi S.R.L. al pagamento in favore della Atradius Credit Insurance N.V. rappresentanza generale per l'Italia delle spese processuali, liquidate in E1.172.117, per spese vive ed E1.172.117 per compensi, oltre IVA e CRA.~~

Roma 30.4.2013

Il Giudice unico
dott. Vincenzo Picaro*Vincenzo Picaro*

CANCELLIERE

Dott.ssa Ren Emis

*[Signature]*TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
ROMA, 13 MAG. 2013

CANCELLIERE

Dott.ssa Ren Emis

[Signature]